



LA VOCE dell'**AGORA**



Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

Il processo penale non è una tappa a cronometro

di **Tommaso Servetto**

La recente conclusione del giro d'Italia di ciclismo mi ha indotto una comparazione con il processo penale che di questi tempi si vuole velocizzare.

Tutti parlano di velocizzare i tempi del processo: i Politici, i Magistrati, gli Avvocati, e ognuno ha una sua ricetta.

C'è chi vuole eliminare un grado di giudizio (qualcuno l'appello altri il ricorso in Cassazione) c'è chi vuole eliminare la prescrizione del reato (che c'entra con la velocità? Al massimo si allungano i tempi) chi vuole contingentare i tempi di discussione o il numero delle pagine che si possono scrivere in un atto d'appello o del ricorso in Cassazione.

Ognuno ha una ricetta per fare in fretta e tutti si dimenticano di combinarla con quella del fare bene e cioè garantire ad ogni cittadino che subisce un pro-

cesso la possibilità di svolgere le più ampie difese per dimostrare la propria innocenza od anche, confessando la propria responsabilità, i motivi che lo hanno indotto a commettere un reato in maniera che il Giudice possa calibrare la giusta pena al caso concreto.

Questo principio di civiltà e modesto riconoscimento del diritto di difesa pare che stia suscitando scandalo tra i nostri parlamentari e neo Ministri che pongono al centro della loro attenzione e del loro obiettivo la bandiera della velocizzazione del processo. L'importante è avere velocemente una sentenza definitiva da servire in pasto all'opinione pubblica.

La cosa che incuriosisce è che tra i motivi di discussione vi sia solo l'aspetto della celerità e della rapidità con cui si deve concludere il pro-

cesso, tralasciando il diritto del cittadino a esperire compiutamente la sua difesa ed il diritto a vedere dichiarata la sua innocenza.

Temo che qualcuno stia confondendo il processo penale con il giro d'Italia di ciclismo e che la fase del dibattimento sia considerata l'equivalente della tappa a cronometro, magari in salita.

E' troppo facile richiamarsi all'antica metafora che indica nella fretta una cattiva consigliera ed è opportuno ricordare che il processo deve essere giusto, non veloce. Se poi i due requisiti vanno di pari passo tanto meglio, ma il primo non deve mai essere sacrificato a vantaggio del secondo. La Corte costituzionale ci ha insegnato che il fine primario del processo penale è quello della ricerca della verità e non della celerità che potrebbe, per contro, violare i prin-

ANNO VIII
N. 3 - GIUGNO 2018
In questo numero

Novità Legislative

■ Biotestamento **Pagina 2**

Penale

■ Procedibilità a querela **Pagina 3**
■ Collegio arbitrale **Pagina 3**

Civile

■ Risarcimenti **Pagina 4**

cipi di civiltà a cui non è possibile rinunciare.

Non è tollerabile una riforma della giustizia che abbia come unico scopo, non il processo giusto, ma il processo veloce sacrificando il contraddittorio ed i diritti della difesa.

Non è tollerabile scandire il tempo al Giudice che deve finire il processo a tutti i costi perché così im-

pone il ruolo di marcia.

Organizziamoci meglio ma lasciamo al Giudice la decisione di tempi e modi dello sviluppo del processo secondo le Sue esigenze e necessità perché, perdonatemi l'irriverenza, mio nonno mi insegnava che "caval bön a l'ha nen èbzogn dè spron" (un buon cavallo non ha bisogno di speroni).

L'Avvocatura nel Consiglio Giudiziario: protagonista o comprimaria?

di **Flavio Campagna**

La nostra presenza e la nostra partecipazione al Consiglio Giudiziario è soprattutto un'occasione da non perdere", così concludevo il mio intervento dedicato al Consiglio Giudiziario nell'ultimo numero di questo periodico.

Il coinvolgimento del Foro, innegabilmente, consente alla magistratura una visione più completa, aperta ed imparziale di molte questioni, ma deve essere un'avvocatura preparata, e preparata anche a sottrarre tempo alla professione (si pensi ai magistrati che compongono il Consiglio Giudiziario e che possono usufruire di esoneri e alleggerire così il proprio carico di lavoro).

Una sempre maggiore valorizzazione dell'apporto conoscitivo del foro introduce, infatti, profili di corresponsabilità nell'organizzazione della macchina giudiziaria.

E', quindi, di fondamentale importanza che si comprenda che la partecipazione dell'Avvocatura al Consiglio Giudiziario assume davvero significato solo se preceduta da una specifica formazione e preparazione sulle materie di competenza del Consiglio a cui deve seguire un'adeguata selezione.

Si pensi ad esempio alla materia tabellare ovvero all'attività di valutazione dei Documenti Organizzativi Generali (DOG) con i quali i capi degli uffici giudiziari chiariscono le scelte organizzative e indicano i criteri attraverso i quali intendono organizzare l'ufficio.

Diventa davvero arduo fornire un utile contributo ed essere determinanti nelle scelte organizzative se non si è pronti ad analizzare i carichi di lavoro, lo stato dei servizi, la ripartizione del carico di lavoro tra civile e penale, i programmi di definizione dei procedimenti in relazione ad una ragionevole durata, i tempi di definizione, e tutto ciò alla luce dei dati relativi all'organico previsto (magistrati e cancellieri) ed a quello in servizio effettivamente.

Diversamente, sarebbe come entrare nella stanza dei bottoni senza sapere quali bottoni pigiare.

D'altra parte il ruolo di semplice spettatore mal si addice all'avvocato che invece non può non essere artefice e protagonista.

E qui nasce un secondo interrogativo: vogliamo che la partecipazione dell'avvocatura si estenda anche alla sessione togata del Consiglio Giudiziario, quella, per intenderci, in cui si esprimono pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati e di idoneità alle funzioni direttive?

In alcuni distretti (non nel nostro) è stato introdotto il diritto di tribuna in virtù del quale l'avvocato partecipa al Consiglio Giudiziario in sessione togata, ma non può interloquire.

Anche se "l'ascolta e tace" non riscuote il mio entusiasmo (e non solo perché è contro la nostra natura: non tacere, ma avere delle cose da dire e non poterle dire) devo am-

mettere che il riconoscimento del diritto di tribuna durante le sedute del CG in composizione ristretta, previsto in molti regolamenti locali, e la stessa partecipazione degli avvocati alla commissione flussi prevista dalla nuova circolare sulle tabelle degli uffici giudicanti consentono di raggiungere obiettivi di massima trasparenza nelle scelte organizzative e di raccogliere a volte contributi utili al dibattito e alla comprensione di problemi complessi.

Non sono, invece, certo di volere una partecipazione piena dell'avvocatura (e non solo, quindi, il diritto di tribuna) e ciò per una serie di ragioni, tra cui certamente non quella di non essere disponibili alla reciprocità ovvero ad aprire i nostri consigli di disciplina ai magistrati, come sostenuto da parte di alcuni rappresentanti della magistratura. Trattasi di piani diversi in quanto non si discute della partecipazione della classe forense alla sezione disciplinare del CSM ed in ogni caso, la magistratura è già parte nei nostri procedimenti disciplinari con la funzione di P.M.

Le ragioni sono diverse: il tema della partecipazione degli avvocati alle valutazioni di professionalità presenta evidenti problemi di compatibilità con il principio di indipendenza della magistratura costituzionalmente tutelato e pone seri problemi di obiettività in capo all'avvocato chiamato ad esprimersi.

Il Biotestamento è legge

Seconda parte/segue

di Roberta Maccia

Il precedente numero della rivista è stato dedicato alla verifica dell'articolo 1 della legge 219/2017 sui diritti di autodeterminazione della persona. Con tale articolo il legislatore prevede e tutela la libertà del paziente in situazione terminale di rifiutare i trattamenti sanitari che gli vengono proposti e che potrebbero mantenerlo in vita (e quindi di 'lasciarsi morire').

Si procede, pertanto, alla disamina del provvedimento legislativo.

• Art. 2 - Terapia del Dolore (alloggia)

Dopo il rifiuto del paziente di cui si è detto, il medico ed il personale sanitario non possono 'abbandonare' il malato ma devono adoperarsi per alleviarne le sofferenze. Come?

1) con la terapia del dolore (insieme di interventi diagnostici e terapeutici volti ad individuare ed applicare alle forme morbose croniche idonee ed appropriate terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative, tra loro integrate, per elaborare percorsi diagnostico-terapeutici per la soppressione ed il controllo del dolore);

2) con le cure palliative (insieme di interventi terapeutici, diagnostici ed assistenziali rivolti sia alla persona malata che al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti, la cui malattia di base -caratterizzata da una inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta- non risponde più a trattamenti specifici). Sul punto si considera superata ogni questione relativa all'accorciamento della vita tramite l'utilizzo di dosi importanti di farmaci oppiacei: la somministrazione di sostanze nocive in tali casi è giustificata dalla volontà di lenire le sofferenze del malato.

E' vietata l'ostinazione terapeutica (c.d. 'accanimento') nelle situazioni sanitarie definitivamente compromesse, nelle quali il decesso appare evento inevitabile e temporalmente prossimo: si rileva che anche l'idratazione e l'alimentazione artificiale possono essere qualificati 'ostinazione' laddove concorrano a prolungare lo stato complessivo di sofferenza, penoso e contrario alla dignità del paziente. Ovviamente le situazioni andranno valutate caso per caso calando le previsioni normative nella realtà di 'quel' malato, senza adoperare formule predefinite e protocolli standard.

Il divieto opera sempre, anche in assenza di disposizioni dettate dal paziente (direttamente oppure tramite DAT - Disposizioni Anticipate di Trattamento o tramite Fiduciario) ed a prescindere dalla volontà del malato (e quindi anche se il malato richiedesse cure inutili o sproporzionate, in applicazione dell'art. 1 comma 6 L. 219/2017). Il paziente può rifiutare anche la sedazione profonda.

Il paziente può esprimersi in tema di consenso e di rifiuto alle cure, ma non può influenzare la 'positiva determinazione' delle cure: in tale ambito sarà il medico a proporre la cura sulla base dei protocolli e delle vigenti buone prassi.

Cure palliative e "DAT": qualcosa è cambiato? La Legge 219/2017 nel quotidiano

del Dott. Ferdinando Garetto - Medico Esperto in Cure Palliative

L'evoluzione della legge 219/2017 è stata seguita con interesse nel mondo italiano delle cure palliative, anche per il coinvolgimento diretto della Società scientifica di riferimento (SICP) nella fase di discussione e elaborazione. Il rapporto diretto con la legge 38/2010 su Terapia del dolore e Cure palliative risulta essere uno degli aspetti più interessanti e meritevoli di sottolineatura per chi si occupa concretamente e quotidianamente dei bisogni dei malati nell'ultima fase della vita.

Sin dall'introduzione sono valorizzati alcuni cardini del lavoro anche culturale condotto dalle cure palliative ormai da più di 40 anni anche in Italia: relazione di cura; autonomia del paziente e autonomia professionale, etica e deontologica del medico; coinvolgimento dell'equipe e della famiglia; il "tempo della comunicazione" come "tempo di cura". Ciascun aspetto meriterebbe un approfondimento specifico, ma in questo numero della rivista mi limiterò a commentare, da medico palliativista, il dibattito intorno a due delle tematiche che sono state più discusse almeno a livello "mediatico".

Il tema dell'idratazione

Per molti il punto più critico è nell'articolo 1: «5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario (...) Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale (...)».

Il medico diventerebbe quindi semplice esecutore? Questo tra l'altro sarebbe in contrasto con il paragrafo 1 della legge che fonda la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico sul consenso informato "nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico". Mi sembra però che una puntualizzazione venga dal paragrafo immediatamente successivo: «6. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali».

Il limite, cioè, esiste, non tutto è lecito (sia che si parli di trattamenti da sospendere per evitare l'"ostinazione" sia che si parli di interventi da proseguire per evitare l'"abbandono"). Non si tratta cioè di parlare "in astratto" di idra-

tazione in quanto tale (per qualcuno sempre sostegno basilare, per altri sempre terapia), ma di considerare le specificità delle diverse situazioni in cui l'intervento artificiale può essere clinicamente proporzionato e utile (per esempio per facilitare l'eliminazione di farmaci necessari per il controllo dei sintomi, i cui metaboliti potrebbero determinare fastidiosi effetti collaterali) oppure eccessivo e controproducente (per esempio in uno stato di edema polmonare della fase terminale, in cui troppe volte abbiamo assistito a pazienti che nei reparti intensivi morivano "con la flebo nel braccio" peggio e probabilmente prima rispetto a quelli che venivano accompagnati con un prudente astensionismo). Esistono linee guida di numerose società scientifiche che sono utili a guidare un ragionamento condiviso.

La sedazione palliativa

Un altro tema che ha suscitato dibattito, ma che è tutt'altro che nuovo per chi lavora in cure palliative è quello esplicitato nell'articolo 2: Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita "Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole (...). In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente".

Mi sembra opportuno approfondire brevemente le caratteristiche della sedazione palliativa, su cui esiste molta letteratura specialistica nel mondo da molti anni e su cui esiste un diffuso consenso:

- procedura ad alto impegno clinico, etico e relazionale;
- rivolta al controllo dei sintomi refrattari e non altrimenti controllabili;

• nella fase finale della vita.

Da queste definizioni emergono con chiarezza le differenze fra sedazione palliativa e eutanasia che si possono riassumere come segue:

- Obiettivi e procedimento: la sedazione ha come obiettivo l'eliminazione dei sintomi provocando una diminuzione parziale o completa dello stato di coscienza non essendo possibile ottenere il risultato con altre terapie sintomatiche; si procede con titolazione farmacologica fino al completo controllo del sintomo. L'eutanasia ha come obiettivo diretto l'eli-

minazione del soggetto sofferente; si procede con iniezione letale (in questo senso, secondo molti palliativisti il concetto di "eutanasia passiva" è ambiguo e confondente).

• Risultati attesi: nella sedazione il risultato atteso è il controllo dei sintomi in genere fino al decesso del paziente, senza che la procedura modifichi di per sé il tempo di sopravvivenza (come dimostrato da molti studi); nell'eutanasia (così come nel suicidio assistito) il risultato atteso è il decesso immediato e anticipato del paziente.

• Timing: la sedazione prevede nella sua definizione una prognosi quoad vitam breve (poche ore o giorni); prevede un continuo monitoraggio da parte dei curanti; può essere modificata in base all'osservazione; almeno teoricamente può essere reversibile; l'eutanasia (così come il suicidio assistito) è indipendente dall'attesa di vita, in presenza di una patologia cronica evolutiva (fisica o psichica); si conclude con l'atto stesso; non può essere modificata se non in caso di imprevisti (effetti collaterali; inefficacia).

Esistono situazioni di criticità che definirei non tanto come legate a possibili confondimenti fra le due procedure quanto alla "difficoltà" di valutazioni e scelte legate alla particolare complessità delle stesse. Sono i casi in cui la sedazione si rende necessaria per una sofferenza esistenziale (e non fisica) o per la sospensione della ventilazione assistita. Se in generale potrebbero valere le precedenti considerazioni riguardo alla sospensione dei trattamenti laddove rifiutati al soggetto e acclaratamente sproporzionati, nello specifico si propone uno dei più pressanti interrogativi bioetici: «sospendere un trattamento sproporzionato ha lo stesso valore morale di non iniziarlo?». Razionalmente la risposta è affermativa, ma sicuramente l'impatto psicologico è ben diverso... Si tratta quindi di temi che richiedono una riflessione più ampia, ma è qui necessario ricordare che per definizione la sedazione palliativa si differenzia dall'eutanasia anche per il criterio temporale e che quindi, anche in queste situazioni, è di per sé da considerare lecita solo se praticata in pazienti con attesa di vita di poche ore o giorni a causa della patologia evolutiva per cui sono seguiti e non come conseguenza della sedazione stessa.

Decreto Legislativo n. 36 del 10/04/2018

Nuove ipotesi di procedibilità a querela

di **Alessia De Cristofaro**

Lo scorso 9 maggio è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 36 del 10/04/2018 che estende la procedibilità a querela ad alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio, in ragione del carattere essenzialmente privato dell'offesa e in virtù del fatto che, dalla casistica giurisprudenziale, si desume come trovino applicazione per situazioni in concreto di modesto valore offensivo.

Il Decreto Legislativo sopra richiamato, dando attuazione alle disposizioni della legge di delega 103/2017, incide sul regime della procedibilità per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria (ad eccezione della violenza privata) e per i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale, salva in ogni caso la procedibilità d'ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni: la persona offesa sia incapace per età o per infermità; ricorrono circo-

stanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell'articolo 339 del codice penale (violenza o minaccia commessa con armi o da persona travisata o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte); nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità.

Come si evince dalla Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, approvato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri il 21/03/2018, restano estranei all'intervento normativo talune altre fattispecie delittuose che, pur collocate nell'ambito codicistico dei delitti contro la persona e dei delitti contro il patrimonio, si caratterizzano tuttavia per uno stato di 'incapacità' o 'debolezza' della persona offesa: rientrano in tale categoria, ad esempio, i reati di lesioni personali a cui segue una malattia di durata superiore a venti giorni o di omissione di soccorso.

Ecco, pertanto, le novità più significative:

□ minaccia (art. 612 c.p.): diviene procedibile d'ufficio solo ove ricorra una delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 339 c.p.;

□ truffa (art. 640 c.p.): secondo la novella, il delitto diviene procedibile d'ufficio ove sia stato cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità. Inoltre, mantiene la procedibilità d'ufficio nelle ipotesi in cui il fatto sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare ovvero ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità ovvero profittando delle circostanze di tempo, di luogo o di persona;

□ appropriazione indebita (art. 646 c.p.): per la fattispecie in esame, il legislatore ha escluso nella norma citata qualsivoglia ipotesi di procedibilità d'ufficio.

Il Decreto Legislativo 36/2018 ha previsto la procedibilità a querela anche per i seguenti reati:

- Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale (art. 615 c.p.);

- Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617 ter c.p.), limitatamente all'ipotesi di cui al comma 1;

- Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 sexies c.p.), limitatamente all'ipotesi di cui al comma 1;

- Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni (art. 619 c.p.), limitatamente all'ipotesi di cui al comma 1;

- Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni (art. 620 c.p.);

- Frode informatica (art. 640 ter c.p.).

E' doveroso, inoltre, precisare che per i reati contro la persona, così come modificati dal

NIENTE MULTA AL PROPRIETARIO DELL'AUTO CHE NON RICORDA CHI GUIDASSE

Cass. Civ., Sez. II,
Ord. 18 aprile 2018, n. 9555

di **Alessio Pergola**

Con una recente pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione è tornata su un tema di indubbia rilevanza pratica per chi, quotidianamente, utilizza la propria autovettura, addentrandosi nel disordine del traffico cittadino.

Gli Ermellini si sono espressi in merito all'ambito di applicazione dell'art. 126 bis del Codice della Strada ed in particolare alla sanzionabilità del proprietario di un veicolo che, nell'ipotesi in cui non sia stato possibile individuare il conducente, non fornisca all'organo di polizia che procede i dati personali e della patente di colui che si era posto alla guida del veicolo al momento della commessa violazione.

L'orientamento costante della giurisprudenza prevedeva l'applicazione della sanzione supplementare di cui all'art. 126 bis, co. 2, Cds, pari ad euro 286,00, tanto a colui che rispondeva di non sapere chi fosse alla guida, tanto a colui che non rispondeva affatto.

Mutando orientamento, i Giudici hanno affermato che occorre distinguere il comportamento di chi si disinteressa della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all'invito rivolto, comportamento per il quale è prevista la sanzione, e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni quali "il non ricordare chi fosse alla guida".

Infatti, occorre distinguere il comportamento di colui che "rifiuta di collaborare" da quello di chi "omette di collaborare": nel primo caso, la presunzione di responsabilità a carico del proprietario del veicolo deve necessariamente trovare applicazione mentre, nel secondo caso, l'applicazione della medesima presunzione costituirebbe una manifesta lesione del diritto di difesa.

La Corte ha precisato che le argomentazioni adotte dal proprietario del veicolo dovranno essere valutate caso per caso e, se giudicate idonee, potranno escludere la suddetta presunzione di responsabilità.

D.L.vo 36/2018, il Legislatore ha previsto la conservazione della procedibilità d'ufficio nei casi in cui ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, tra cui debbono intendersi, così come richiamate dalla Relazione illustrativa allo schema di Decreto Legislativo, la finalità di terrorismo e di eversione, di mafia o di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Tale previsione vale, altresì, per i reati contro il patrimonio così come innovati, con la precisazione che per il delitto di appropriazione indebita la procedibilità d'ufficio, in presenza delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, soltanto nell'ipotesi aggravata del fatto commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario ovvero se ricorre la circostanza aggravante dell'abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con

abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità.

Da ultimo, il Decreto Legislativo sopra richiamato detta una disciplina transitoria in forza della quale per i reati, oggi, procedibili a querela ma commessi prima dell'entrata in vigore di detta modifica legislativa, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

Ove, invece, sia pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

COLLEGIO ARBITRALE E CORRUZIONE

di **Roberto Giordano**

L'Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari di Milano, con il decreto di archiviazione n. 28512/17, ha chiarito che al componente di un collegio arbitrale non può essere contestato il reato di corruzione, in quanto tale soggetto non riveste la qualifica di pubblico ufficiale ovvero quella di incaricato di pubblico servizio. Il reato in questione, infatti, può essere commesso unicamente da chi riveste una delle predette funzioni, e, nel caso dell'arbitro, tale circostanza è esplicitamente esclusa dal dettato dell'art. 813, comma 2, Codice di Procedura Civile.

Il provvedimento non pare condivisibile.

E' bene rilevare che l'art. 357, Codice Penale, stabilisce che agli effetti della legge penale sono da considerarsi pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Sul punto, si osservi che nel tempo vi è stata una sostanziale equiparazione da parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione, sezione civile, delle decisioni arbitrali (il c.d. Lodo Arbitrale) alle sentenze emesse dalla Magistratura Ordinaria, quanto meno dal punto di vista degli effetti. Da ciò ne deriverebbe che, agli effetti della legge penale, il componente di un collegio arbitrale eserciterebbe una pubblica funzione giudiziaria e pertanto dovrebbe essere considerato un pubblico ufficiale, in contrasto con quanto disposto dalla normativa civile sul punto.

Sta di fatto che, equiparando le decisioni arbitrali alle sentenze emesse dalla Magistratura e contestualmente negando all'arbitro la qualifica di pubblico ufficiale, si priva il cittadino di un importante strumento di tutela giuridica, dal momento che non si potranno perseguire e punire condotte corruttive commesse da soggetti capaci di emettere decisioni vincolanti fra le parti.

Lo stesso danno non può essere risarcito due volte

La sciagura avvenuta nei cieli di L'Ustica nel giugno 1980 è la fattispecie rimessa alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione per dirimere un contrasto giurisprudenziale in materia di duplicazione del danno cioè quando al risarcimento del danno connesso alla responsabilità dell'autore del fatto illecito si aggiunge un ulteriore risarcimento che ha come causa il medesimo fatto illecito.

Nel caso in esame la società Aerolinee Italia S.p.a, proprietaria del DC9 abbattuto, agiva nei confronti dei Ministeri della Difesa, dei Trasporti e dell'Interno dello Stato Italiano per ottenere il risarcimento dei danni inerenti la perdita dell'aereo.

Nel giudizio di appello la Corte condannava lo Stato Italiano a risarcire i danni alla proprietaria del DC9 ma negava il diritto a vedere risarcita la perdita dell'aeromobile perché la società Italia aveva incassato la somma di lire 3.800.000.000 quale indennizzo assicurativo da parte dell'assicurazione, mentre il valore del DC9 al momento dell'incidente era di lire 1.586.510.540.

La Corte di Appello aveva specificato che la somma versata al danneggiato dall'Assicurazione deve essere sottratta dall'importo complessivo del danno spettante al medesimo, perché, in difetto di tale detrazione, il danneggiato realizzerebbe un arricchimento indebito.

RISARCIMENTO DEL DANNO PER MORTE DEL CONGIUNTO: INDETRAIBILE LA PENSIONE DI INVALIDITA'

Con la sentenza n 12564/2018 in data 22 maggio 2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale in essere e hanno chiarito che al familiare superstite del defunto in conseguenza di un sinistro stradale spetta il risarcimento del danno patrimoniale integrale senza detrazione dell'importo capitale della pensione di reversibilità.

Con la pronuncia indicata le Sezioni Unite hanno specificato che la pensione di reversibilità è un trattamento previdenziale correlato al rapporto di lavoro pregresso e al versamento dei contributi cioè a fatti completamente indipendenti rispetto alla circostanza che ha determinato l'evento morte e, di conseguenza, non deve essere detratta.

mento indebito.

Poiché sul punto la giurisprudenza non era univoca, la questione veniva rimessa alle Sezioni Unite Civili che, con la sentenza 22/5/2018 n. 12565 hanno enunciato il seguente principio di diritto: "Il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto".

Analogo principio è stato espresso con riferimento al risarcimento dei danni conseguenti l'infortunio sul lavoro per quanto concerne la rendita Inail.

Il caso sottoposto al va-

glio della Suprema Corte di Cassazione aveva ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni formulata da un lavoratore nei confronti dell'investitore e della compagnia assicuratrice il veicolo responsabile del sinistro.

La Corte di Appello, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva rideterminato il danno patrimoniale spettante al lavoratore detraendo dall'importo totale determinato la somma percepita dal danneggiato quale rendita costituita a suo favore dall'I.N.A.I.L.

Poiché sul punto la giurisprudenza era divisa, la questione concernente il difetto o meno di stata rimessa alle Sezioni Unite Civili che, con la sentenza 12566/2018, hanno evidenziato che, per espressa disposizione di legge l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ergo l'I.N.A.I.L., ha diritto a recuperare dal terzo re-

sponsabile le somme erogate al lavoratore danneggiato.

Il riconoscimento di tale diritto a favore dell'assicuratore impedisce al lavoratore danneggiato: "di cumulare, per lo stesso danno, la

somma già riscossa a titolo di rendita assicurativa con l'intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo, e di conseguire così due volte la ripara- zione del medesimo pregiudizio subito".

PAROLA AI LETTORI

Lettera aperta ad un magistrato affidatario

Avv. Felice Cellino

Prossimamente, inizieranno un tirocinio molti aspiranti giudici onorari.

Questa lettera, che riassume il mio tirocinio come giudice onorario, conclusosi con le mie dimissioni, si è rivolta a quei magistrati che avranno l'incarico di formare i nuovi giudici onorari.

Onorevole signor Giudice, prossimamente lei avrà l'incarico di preparare i magistrati onorari di nuova nomina.

Anzitutto, non si paragoni a loro nel periodo di uditorato.

Il paragone non regge: lei da uditore aveva superato un concorso la cui selettività è nota e, particolare non trascurabile, era retribuito.

Chi si troverà davanti è avvocato, dunque svolge già una professione e la esercita prevalentemente in uno o più settori definiti, ed ha una preparazione "settoriale", con un andamento economico pur troppo altalenante.

Inoltre, se non lo sa, il tirocinio è gratuito, e questo è una difficoltà che va ad aggiungersi a quella, ordinaria, di mandare comunque avanti uno studio.

Dunque, non gli chiedo di trascorrere tutto il giorno in tribunale, né si scandalizzi se ad un certo punto decide di andarsene o di non venire un certo giorno.

A ben vedere, l'unico arricchimento che il futuro giudice onorario avrà sarà professionale, quindi non disprezzi il parere eventualmente contrastante con il suo: ogni opinione è degna di rispetto, e potrebbe anche accadere che qualche tempo dopo una sentenza di Cassazione o della Corte Costituzionale opini nel senso indicato dal tirocinante. Sono sicuro che così sarà anche per lui, che però è abituato a confrontarsi con le opinioni del collega di controparte.

Ultimo consiglio: l'avvocato deve inevitabilmente capire chi ha davanti per poterlo assistere al meglio. Per una volta, lo faccia anche lei: rifletta sul fatto che ha davanti essenzialmente una persona che, come lei, non è perfetta, ha le sue debolezze ma sicuramente anche qualche pregio. Provi a scoprirlo, al di là dei formalismi. Forse si troverà delle sorprese... e magari capirà meglio gli avvocati!



Notiziario bimestrale di informazione giuridica locale registrato presso il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000

Publicato on-line sul sito web: www.legalitorino.it

Redazione: Studio Legale Servetto Peyra Pavarini e Associati Piazza Statuto 14, 10122 Torino e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91 Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Maccia

Comitato di Redazione

Flavio Campagna - Marino Careglio - Chiara Cogno
Alessia De Cristofaro - Roberto Giordano
Giulia Elena Mondino - Paolo Pavarini
Alessio Pergola - Laura Peyra - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali

Claudio Bossi - Marco Ivaldi - Marco Marchioni -
Piermario Morra - Massimo Mussato
Nilo Rebecchi - Marco Romanello
Massimiliano Sfolcini - Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

"L'esercizio fisico è indispensabile per percepire e controllare corpo e mente con consapevolezza e profondo rispetto"

Prof. Dott. Marco Ciervo – Direttore Scientifico C.E.O.T. Collegio Europeo di Osteopatia Tradizionale

■ trattamenti personalizzati di riabilitazione funzionale, di natura osteopatica e kinesiterapica

■ valutazioni di posturologia per bambini ed adulti di ogni età

■ attività fisica personalizzata in ambiente confortevole e riservato



Osteosistema Biodinamico

**Clinical Pilates
Metodo Marco Ciervo**

Via Condove 19/A - Torino - Tel. 011/508.91.84
www.marcociervo.com - info@marcociervo.com